



Avellino; Proroga delocalizzazione mercato bisettimanale in Ex Campo Genova



Avellino. Dalla casa comunale: Ordinanza; Proroga delocalizzazione mercato bisettimanale nell'area Ex Campo Genova.

IL SINDACO

PREMESSO

che a seguito dell'Ordinanza n. 1 del 4/10/2007 con la quale, in conseguenza della comunicazione della società AIR CAMPANIA SRL, prot. 25493 del 31 dicembre 2021, veniva disposto, in via temporanea, che la fermata e lo stazionamento dei bus fosse collocato nell'area del Piazzale degli Irpini;

che sono in corso le procedure tecnico-amministrative finalizzate all'ubicazione dello stazionamento degli autobus del gruppo Air nella nuova Autostazione di via Fariello;

che con la precedente Ordinanza Sindacale n. 12 del 08/01/2022, con la quale veniva integralmente richiamata quale parte integrante l'Ordinanza Sindacale n. 789 del 13 aprile 2021, con la quale veniva disposta *“la localizzazione del mercato bisettimanale a carattere temporaneo, a partire dal 9 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 presso l'area di Campo Genova (ubicata nelle immediate vicinanze del Piazzale degli Irpini) nei termini così come indicati nella planimetria allegata, nelle more del trasferimento in una sede alternativa a carattere definitivo...”*;

che con la predetta Ordinanza Sindacale n. 12/2022 veniva confermata la localizzazione temporanea del mercato bisettimanale, *“...fino al 31 dicembre 2022 presso l'area di Campo Genova (ubicata nelle vicinanze del Piazzale degli Irpini)...”*, nei termini già indicati nell'ordinanza 789/2021 e confermati dall'ordinanza 12/2022.

DATO ATTO

che in seguito alle indagini analitiche effettuate nell'area di ex Campo Genova erano emersi alcuni superamenti di analiti che hanno reso necessario degli approfondimenti a mezzo di apposito Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio;

che con Verbale di Conferenza dei Servizi del 05/07/2022, acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 54097 del 06/07/2022, in seguito alle indagini effettuate veniva chiuso il procedimento *"...positivamente ed all'unanimità, con immediata esecutività... ..per NON CONTAMINAZIONE del sito di Campo Genova – Avellino, con riferimento ai limiti definiti dalla Tabella 1 di cui all'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006... ..approvando, pertanto, il documento di Analisi di Rischio presentato dal Comune di Avellino per il sito di che trattasi, con esclusione di rischio..."*;

della nota prot. 8806/2021 in merito agli aspetti urbanistici in relazione alla utilizzabilità dell'area ex Campo Genova;

Che il Settore Assetto e Sviluppo del Territorio – Servizio Piani e Programmi, facendo seguito agli indirizzi forniti con Delibera di giunta Comunale N° 201 del 07/11/2020, ha predisposto il PUA relativo alla zona di riqualificazione ex Campo Genova denominato "RQ01", che ha acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare Urbanistica come da verbale N°1 del 02/03/2021, attualmente in via di adozione;

che è pertanto verificato che l'Area ex Campo Genova risulta idonea al trasferimento a carattere temporaneo del mercato bisettimanale, in quanto risulta attrezzata e capace ad ospitare tutti i mercatali, come del resto già sperimentato nel corso degli anni 2021/2022, nonché per le proprie dimensioni idonea ad assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della normativa relativa all'emergenza da COVID- 19;

che il Comando di Polizia Municipale, con nota prot. 28418 del 07/04/2022, trasmetteva allo Sportello Unico per le Attività Produttive la *"...graduatoria definitiva del mercato bisettimanale... ..elaborata a seguito dei ricorsi, degli scritti difensivi e delle integrazioni presentate dagli OE, a seguito dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria..."*.

VISTO che ai sensi del DPR 380/2001, art. 6, comma 1 lett. e-bis), possono essere eseguite in regime di Attività Edilizia Libera le opere contingenti temporanee, ovvero quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.

VISTA la Legge Regione Campania n. 7 del 27 aprile 2020 rubricata "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11".

VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali sulle aree pubbliche approvato con delibera C.C. n. 77/2012, per la parte non in contrasto con la successiva specifica normativa di settore.

VISTO l'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.

ORDINA

per quanto in premessa riportato

a tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, a tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi, la proroga della localizzazione del mercato bisettimanale a carattere temporaneo, con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2023 presso l'area ex Campo Genova (ubicata nelle vicinanze del Piazzale degli Irpini) nei termini già indicati e nelle more del trasferimento in una sede alternativa a carattere definitivo da individuare secondo le procedure previste dal Capo III della Legge Regionale n. 7 del 21/04/2020.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

la trasmissione del presente atto alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, al fine di effettuare la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;

che la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e con diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo, nonché trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando della Polizia Municipale.

AVVISA

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

IL SINDACO

f.to Dott. Gianluca FESTA.